



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Prot. Nr. 0130131
Rif. Prot. Entrata Nr. 0126338
Allegati:
Risposta a Nota del:

UNIVERSITA'	10	5
N°	040931	17 OTT. 2006
UOR	D3B(Arde) Me/bs	

Roma,

All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VERONA - Via San Francesco, 22
37129 VERONA

e, per conoscenza:

AI MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA - Dip.to per l'università
e per la ricerca scientifica e tecnologica
00144 ROMA

AI MINISTERO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Dip.to della
Funzione Pubblica
00186 ROMA

OGGETTO: Riconoscimento ed equiparazione di servizi dei docenti universitari degli assegni di
ricerca ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 382/80.

Si fa riferimento alla nota del 18.9.2006, n. 33659 Tit. IV/5, con la quale è stato posto
specifico quesito in ordine alla possibilità di equiparare ad una delle figure previste dall'art. 7 della
legge n. 28/80 gli assegni per collaborazione ad attività di ricerca., conferiti ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449/97.

Quanto sopra, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'art. 103 del DPR n. 382 del 1980, del
servizio svolto dai docenti universitari in qualità di destinatari dei suddetti assegni.

Al riguardo, l'equiparazione del servizio prestato presso istituzioni universitarie a seguito
del conferimento di assegno biennale di ricerca, alle figure previste dalla lett. e) dell'art. 7 della

legge n. 28 del 1980, che pone sullo stesso piano e congiuntamente considera borse ed assegni, si ritiene in linea di massima condivisibile.

Sulla questione, tuttavia, si resta in attesa di conoscere anche l'avviso delle Amministrazioni in indirizzo.



Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Universitario Nazionale

VERBALE N. 186
SESSIONE DI NOVEMBRE 2005 (gg. 16, 17).

...Omissis...

2.23 Nota del Dr. Giovanni B. ANDREOZZI del Dipartimento di Scienze della terra dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" del 14/10/2005 concernente il riconoscimento degli assegni di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera (richiesta del 28/10/2005) (PETTINELLI-RIZZO). 16/11/2005 Parere reso nel senso che si rimanda alla risposta data dal CUN nell'adunanza del 25.7.2005 ad un quesito posto dal Direttore Generale Dott. Antonello MASIA dopo consultazione esplicita del Consigliere giuridico: gli assegni sono riconoscibili.

...Omissis...

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Siena

Oggetto: **Riconoscimento ai fini economici dell'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera dei docenti, art. 103 DPR 382/80.**

Magnifico Rettore,

con la presente desideriamo portare alla Sua attenzione alcune problematiche inerenti il mancato riconoscimento da parte dell'Università di Siena degli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera.

Secondo la normativa (art. 7, lett. e, legge 28/80 richiamato nell'art. 103 del DPR 382/80) dovrebbero essere considerati validi, ai fini economici, i periodi di titolarità di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati. Tuttavia, come forse Lei saprà, l'Università di Siena è tra quelle che non riconosce utili alla ricostruzione di carriera i periodi durante i quali il docente ha prestato servizio con un assegno di ricerca. Tuttavia, il numero di Atenei che riconoscono formalmente gli assegni di ricerca è in crescita (gli assegni di ricerca sono certamente riconosciuti nelle sedi di Catania, Bologna, Insubria, Salerno, Pisa, Sassari, Trieste, Tuscia, Lecce, Bari, Foggia e Verona, mentre altre sedi stanno valutando l'azione di riconoscimento) e questo determina di fatto una inaccettabile discriminazione tra figure giuridiche uguali del settore pubblico italiano. Infatti, la legge 168/89 nel concedere l'autonomia alle sedi, ha esplicitamente lasciato fuori dalla sfera dell'autonomia lo stato giuridico dei docenti. Specificatamente, l'art. 103 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, nell'indicare la disciplina relativa al riconoscimento ed equiparazione di servizi ai fini della ricostruzione di carriera dei professori e ricercatori universitari all'atto della conferma in ruolo, ha previsto la valutazione, oltre che dei servizi prestati in qualità di professore universitario, di ricercatore o assistente, anche del servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ed in particolare, tra le altre:

- *titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del D.L. 10 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;*
- *titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.*

Appare evidente che gli **assegni di ricerca, disciplinati dall'art. 51 comma 6 della Legge 449/1997**, rientrano a pieno titolo nella descrizione di cui al secondo punto e non sono stati esplicitamente menzionati solo perché non ancora istituiti.

Gli assegni di ricerca sono finalizzati a consentire la collaborazione di giovani qualificati ad attività di ricerca e formazione presso strutture universitarie: sono quindi a tutti gli effetti delle borse di formazione per la ricerca e l'insegnamento universitario, inoltre sono istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari e sono assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso e non hanno quindi nulla di meno rispetto ai requisiti previsti.

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi da:

- CUN (in risposta a un quesito nella sessione del 14 e 15.9.2005)

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI DELL'ASSEGNO DI RICERCA

Nel febbraio 2006 la Direzione delle risorse umane dell'università di Verona mi pose un quesito sulla possibilità di riconoscere ai professori e ricercatori universitari l'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera, in seguito alle domande pervenute alla stessa Direzione. Risposi fornendo le motivazioni sufficienti, a mio avviso, a riconoscere l'assegno di ricerca.

Oggi ho appreso che quella sede, d'intesa anche con altre sedi, ha deciso il riconoscimento dell'assegno di ricerca tenuto conto anche del parere favorevole espresso dal CUN e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.

In data 26/9/07 il Rettore di quella sede ha inviato a tutti i professori e ricercatori una circolare, che allego alla presente nota, con la quale informa tutti i docenti della decisione di riconoscere l'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera, nella misura fissata dall'art. 103 del DPR 382/80 per ciascuna categoria. Il Rettore ha, pertanto, invitato tutti coloro che avevano già fruito della ricostruzione di carriera per un periodo inferiore a 8 anni, numero massimo consentito nella ricostruzione, a presentare domanda per il riconoscimento dell'eventuale servizio di assegnista di ricerca a suo tempo prestato. Per agevolare i docenti, il rettore ha unito alla nota lo schema di domanda da presentare dagli interessati.

Per quanto sopra, in ogni sede ove l'assegno di ricerca non è riconosciuto nella ricostruzione di carriera, è possibile produrre domanda al rettore per il riconoscimento, utilizzando lo schema predisposto dalla sede di Verona, adattato alla propria sede, allegando la sopra menzionata nota del rettore dell'università di Verona e chiedendo la concessione di analogo diritto, in qualità di soggetti aventi lo stesso status.

Bari, 11 ottobre 2007

Alberto Pagliarini



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI**

**Direzione per la Gestione Amministrativa del Personale
Settore Ricercatori**

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

Oggetto: **Richiesta riconoscimento assegno di ricerca**

Si sottopongono all'attenzione della S.V. le richieste di alcuni ricercatori, in servizio presso questo Ateneo, relative al riconoscimento ai fini della carriera, del servizio prestato in qualità di "assegnista di ricerca."

Detto servizio non è stato fino ad oggi riconosciuto in quanto non esiste normativa che espressamente contempra tale figura come "riconoscibile" ai fini della ricostruzione di carriera, almeno secondo un'interpretazione letterale della normativa vigente in materia .

La disposizione di riferimento rimane sempre l'art. 103 del D.P.R. 382/80 che rinvia, a sua volta, per i servizi riconoscibili ai fini della carriera, alle figure elencate dall'art. 7 della Legge n. 28 del 21.02.1980 e dunque alle figure dei "titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto - legge 1°ottobre 1973 , n. 580, convertito in legge con mod. n. 766 del 30.11.1973" e dei "titolari di borse e assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati....."

L'attuale figura dell'assegnista di ricerca nasce con la Legge n. 449/1997 ; è dunque figura recente contemplata dall'art. 51 co. 6 della citata legge e non ricompresa tra quelle previste dall'art. 7 Legge n. 28/80 che si riferisce invece ai soli titolari di assegni che avevano le caratteristiche previste dalla normativa del 1980.

A fronte di un vuoto normativo in tal senso, che prenda dunque in considerazione le nuove figure di assegnista, borsista ecc. nate dopo gli anni '80, appare opportuno quindi valutare la possibilità di un'estensione analogica della normativa tutt'ora vigente in materia .

[Handwritten signature]

A tale proposito si segnala che in risposta a numerosi quesiti inviati dalle Università al M.I.U.R. affinché si pronunciasse circa la possibilità di un riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca, in quanto equiparabile alle figure già previste dall'art. 7 Legge n. 28/80, il CUN, nell'adunanza del 25.07.2005, rispondendo al quesito posto dal Direttore Generale del Ministero Dott. Antonello MASIA, si è espresso nel senso della riconoscibilità del predetto servizio.

In tal senso sono anche i pareri dell'Avvocato Pagliarini (consulente del CUN) che si allegano alla presente e del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. nella nota del 17.10.2006 .

Si segnala inoltre che l'Università di Verona, conformandosi al parere del CUN e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare del 26.09.2007 ha attivato le procedure per il riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato in qualità di Assegnista di Ricerca.

Anche lo scrivente, vista la normativa e valutati altresì i pareri del CUN e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia, esprime parere favorevole in merito alla riconoscibilità del servizio.

Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V. di volersi esprimere in proposito, considerando altresì l'eventualità di sottoporre la pratica al Consiglio di Amministrazione

IL DIRIGENTE
Dott. Enrico Luveri


RPi
08/10/2008

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari

Oggetto: riconoscimento ai fini economici dell'assegno di ricerca

Cagliari, lì

Il sottoscritto

inquadrato quale ricercatore confermato presso codesta Università
in merito al riconoscimento ai fini economici dell'assegno di ricerca

Tenuto conto

- del parere favorevole espresso dal CUN (in allegato)
- del parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. (in allegato)
- della circolare del Rettore dell'Università degli Studi di Verona con la quale informa tutti i docenti della decisione di riconoscere l'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera, nella misura fissata dall'art. 103 del DPR 382/80 per ciascuna categoria (in allegato)
- della nota del prof. Alberto Pagliarini (membro della Giunta del CNU) (in allegato)

Chiede

la concessione di analogo diritto in qualità di soggetto avente lo stesso status.

In fede

Firma

ALL. I

Parere CUN

CUN NOTIZIE N. 181- RESOCONTO DELLA SESSIONE DEL 14, 15 SETTEMBRE 2005
http://www.bur.it/sezioni/sez_cun_43.php

(...)

2.8 NOTA DIR. MASIA PROT. 2089 DEL 26/05/2005 DI RICHIESTA PARERE CIRCA IL QUESITO POSTO DAL DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SULLA RICONOSCIBILITÀ DEI SERVIZI PRESTATI EX ART. 103 DPR 382/80 DAI RICERCATORI CONF. E DAI PROFESSORI UNIV. PER COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 51. C. 6, LEGGE N. 449/97 (R. del 06/06/2005) (PALMIERI, DALLA TORRE, D'ANGELI CONS. GIURIDICO) (all'esame del Cons. Giuridico)

15/9/2005

Il Decano dà lettura della bozza di delibera elaborata.

Intervengono i Consiglieri MANGIONE, NICOSIA, MORRA, RATTI, SERINO, RUZZIER. Posta in votazione la proposta è approvata all'unanimità dal Consiglio nel testo di seguito trascritto:

"IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Sentito il parere del consigliere giuridico ritiene che il riconoscimento da parte delle singole università, ai fini dello sviluppo della carriera, dei servizi prestati prima della nomina a professore ordinario, associato o ricercatore, è disciplinato dall'art. 103 del DPR 382 1980 il quale ammette il riconoscimento, in misura diversa (rispettivamente un terzo, un mezzo, due terzi) del servizio prestato in una delle otto figure previste dall'art. 7 della legge n. 28, 1980. Tra questi vanno inclusi anche gli Osservatori Astronomici ed Astrofisici che sono strutture dipendenti dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Osservatorio Vesuviano, che è struttura dipendente dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, entrambi Enti pubblici soggetti alla vigilanza del MIUR. Tra le figure indicate nell' art. 7 della legge n. 28, 1980, accanto ai titolari di borse e assegni di formazione scientifica e didattica conferiti dalle Università (comma e), compaiono anche i titolari di borse conferite dal CNR e dagli altri Enti pubblici di ricerca di cui alla Tabella allegata, alla legge 70 del 1975. Benché la norma faccia riferimento esplicito ai soli borsisti ben può ritenersi applicabile ai titolari di assegni trattandosi di posizioni soggettive assimilabili e perseguendo borse e assegni analoghe finalità, come evidenziato dal fatto che l'art. 7 pone sullo stesso piano e considera congiuntamente borse ed assegni". (...)

ALL. II

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico
Ufficio XIII, Roma

Prot. Nr. 0130131

Rif. Prot. Entrata Nr. 0126338

All' Università degli Studi di Verona
Via San Francesco, 22, 37129, Verona

e per conoscenza:

Al Ministero Dell'Università e della Ricerca –
; Dip.to Per l'Università e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
00144 ROMA

Al Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione –
; Dip.to della Funzione Pubblica
00186 ROMA

OGGETTO: Riconoscimento ed equiparazione di servizi dei docenti universitari degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 382/80.

Si fa riferimento alla nota del 18.9.2006, n. 33659 Tit. IV/5, con la quale è stato posto specifico quesito in ordine alla possibilità di equiparare ad una delle figure previste dall'art. 7 della legge 28/80 gli assegni per collaborazione ad attività di ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/97. Quanto sopra, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'art. 103 del DPR n. 382 del 1980, del servizio svolto dai docenti universitari in qualità di destinatari dei suddetti assegni. Al riguardo, l'equiparazione del servizio prestato presso istituzioni universitarie a seguito del conferimento di assegno biennale di ricerca, alle figure previste dalla lett. e) dell'art. 7 della legge n. 28 del 1980, che pone sullo stesso piano e congiuntamente considera borse ed assegni, si ritiene in linea di massima condivisibile. Sulla questione, tuttavia, si resta in attesa di conoscere anche l'avviso delle Amministrazioni in indirizzo.

Il Ragioniere Generale dello Stato